

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

16 giugno 2000

P-2065/00

INTERROGAZIONE SCRITTA di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione

► Oggetto: Riconoscimento dei titoli di studio

 Risposta(e)

Il problema del riconoscimento dei titoli di studio nell'UE da parte degli Stati membri è un tema di grande importanza, che ricade direttamente sui cittadini e che limita il loro diritto alla libera circolazione e il loro stabilimento per motivi di lavoro.

Pertanto, si desidera sapere:

- se esiste la possibilità di un'iniziativa della Commissione europea diretta ad istituire un "esame europeo di abilitazione alla professione" - che si basi su un unico programma di studio e le cui materie di esame, per ciascuna professione, siano stabilite con il concorso di tutti gli Stati membri - da tenersi periodicamente e contestualmente negli stessi al fine di definire uno "status giuridico del professionista europeo" che sia accettato in tutto il territorio dell'Unione.
- Il rilascio del titolo di abilitazione potrebbe essere illimitato o potrebbe prevedere la fissazione di un numero di abilitazioni definite periodicamente, questo se si ritiene di dover condizionare la domanda che scaturisce dall'analisi del mercato del lavoro.

GU C 72 E del 06/03/2001 (pag. 175).

17 luglio 2000

P-2065/2000

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

Innanzitutto si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta che la Commissione ha dato alle interrogazioni scritte **E-2378/94** della sig.ra Pack⁽¹⁾ e **E-3037/95** del sig. Schnellhardt⁽²⁾.

Inoltre la Commissione ritiene che la questione dell'"esame europeo" e quindi dell'armonizzazione della formazione debba altresì essere valutata con riferimento agli articoli 149 e 150 del trattato CE (ex articoli 126 e 127), il quale fa riferimento specificamente all'esclusione d'ogni possibilità d'armonizzazione di tali sistemi.

In assenza di disposizioni comunitarie che disciplinino il contenuto e la struttura dell'insegnamento negli Stati membri, lo Stato membro d'accoglienza può esigere dall'immigrante l'attestazione d'un certo livello di conoscenze in rapporto alle esigenze stabilite dalla sua legislazione per l'ammissione ad un esame d'abilitazione professionale. Tuttavia gli Stati membri devono astenersi, in caso di procedure d'iscrizione ad esami d'abilitazione professionale da parte di persone titolari di diplomi ottenuti in altri Stati membri, da ogni discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità, in virtù degli articoli 12, 149 e 150 del trattato CE (ex articoli 6, 126 e 127).

(1) GU C 152 del 19.6.1995.

(2) GU C 91 del 27.3.1996.

